

70  
SS  
Berberni



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI  
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN  
Il Consigliere

CONSIGLIO COMUNALE  
15 GEN. 2015

CONSIGLIO COMUNALE  
16 GEN. 2015  
Prot. N. ....

PRESIDENZA CONSIGLIO  
COMUNALE NAPOLI  
14 GEN. 2015  
PROT. N. ...

*del. Mulino se*  
*W*

Prot. 10.15

*Pg/2015/30235*

Napoli, 13 gennaio 2015

### CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

## PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE

ai sensi dell'art. 42 e ss. T.U.E.L. e dell'art. 54 del  
Regolamento del Consiglio Comunale

**Oggetto: Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale  
in materia di installazione di antenne paraboliche e digitale  
terrestre sugli edifici cittadini**

### PREMESSO

**Che**, con l'avanzare della tecnologia moderna, non manca una abitazione nella nostra città che non abbia almeno una antenna televisiva standard per la ricezione del segnale digitale terrestre e addirittura due quando si è installata anche una antenna parabolica per la ricezione dei segnali satellitari telefonici e radiotelevisivi, insomma un vero e proprio intrico di metalli vari che sovrastano le nostre teste;

**Che**, con protocollo 285 del 5 dicembre 2011 lo scrivente ha presentato al Presidente del consiglio comunale, la richiesta di convocare una seduta di Consiglio Monotematico sulla problematica dell'inquinamento da elettrosmog - ambiente, a tutt'oggi rimasta inevasa, probabilmente perchè in genere le amministrazioni comunali ed in particolare quella del Comune di Napoli sembrano sorde ad affrontare in modo incisivo tale problematica, nonostante la comunità scientifica mondiale è concorde nell'affermare che vi sono seri rischi per la salute umana dovuti alle continue esposizioni ai campi elettromagnetici;

**Che**, anche le centinaia di migliaia di antenne televisive, parabole e ripetitori, proliferate senza alcuna normativa possono rappresentare, oltre che deturpanti da un punto di vista estetico ambientale, anche un pericolo, in quanto molte non sono più utilizzate e quindi a rischio caduta, per farsene una idea basta alzare la testa all'insù per poter vedere un groviglio di pali, cavi e fili

*D. Sacco*  
*in. Deine P. ed*  
*M. P.*

penzolanti;

Che, come già sta avvenendo in altre città, occorre che anche la città di Napoli ponga fine a questo scempio e alla installazione selvaggia di antenne, senza alcuna regola e che spesso deturpano anche la vista di edifici storici e di pregio e quindi ridare a tanti fabbricati il decoro architettonico. E' fuori di dubbio che un impianto centralizzato arreca certamente minor impatto visivo rispetto alla moltitudine di antenne e parabole individuali.

#### **PREMESSO ALTRESI'**

Che, la legge n.249 del 31 luglio 1997, che istituisce l'Authority per le garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisive, prevede che debbano essere emanate, da parte dei comuni, apposite norme regolamentari dirette a disciplinare l'installazione di impianti di ricezione per le trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici, con l'intento di salvaguardare gli aspetti paesaggistici.

Che, il D.M. Sviluppo economico del 22 gennaio 2013 contiene le regole tecniche per gli impianti di antenna condominiali centralizzati per la ricezione dei segnali di radiodiffusione, terrestre e satellitare, con l'obiettivo di ridurre ed eliminare la molteplicità di antenne individuali per motivi estetici e funzionali nonché disciplinare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli stessi impianti. E' indubbio che una regolamentazione degli impianti per la ricezione dei segnali TV e per i servizi multimediali, che devono essere costruiti e mantenuti nella condizione di funzionalità e sicurezza previsti dalle normative vigenti, apporterebbero, tra l'altro, uno sviluppo delle attività collegate e fare da volano per il rilancio del settore delle installazioni, oggi in crisi, con positivi risvolti economici per gli addetti del settore e anche occupazionali;

#### **PERTANTO**

Si rende necessario che, come già sta avvenendo in altre città, occorre che anche la città di Napoli ponga fine a questo scempio e alla installazione selvaggia di antenne, senza alcuna regola e che spesso deturpano anche la vista di edifici storici e di pregio e quindi ridare a tanti fabbricati il decoro architettonico. E' fuori di dubbio che un impianto centralizzato arreca certamente minor impatto visivo rispetto alla moltitudine di antenne e parabole individuali.

#### **DELIBERA**

di approvare il seguente regolamento per disciplinare, in ottemperanza alle leggi vigenti, l'installazione delle antenne paraboliche e digitali terrestri, per la ricezione dei segnali televisivi ed altro, per minimizzarne l'impatto visivo, ambientale, per ripristinare il decoro architettonico e storico di molti edifici e nel rispetto delle norme sulla sicurezza:

## **Regolamento disposizioni particolari di salvaguardia ambientale**

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
  - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
  - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
  - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
  - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
  - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
  - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
  - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
  - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
  - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
  - l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;

- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

### **SANZIONI**

#### **Installazione delle antenne paraboliche sugli edifici**

Le relative sanzioni da stabilire come per legge.

L'amministrazione si fa carico di divulgare a mezzo stampa su quotidiani di maggior diffusione e su reti televisive locali, il presente regolamento, dalla sua approvazione e per i successivi due mesi.

**Vincenzo Moretto**

